



Valore del verbale della Commissione medica per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto

Descrizione

Con la sentenza n. 8698 del 2 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha precisato la **portata probatoria del verbale della Commissione medica**.

Da una parte chiarisce che: *“nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all’art. 4 della Legge n. 210 del 1992, **non ha valore confessorio** e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, **fa prova ex art. 2700 cc.c. dei fatti** che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono **materiale indiziario** soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”*;

Tuttavia precisa poi che: *“il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un **elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva** e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l’efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Apr 2024